



### NOVITA' DALLA CASSA ITALIANA GEOMETRI

Il Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG()) riunitosi presso la Sede della Cassa stessa in data 27 aprile u.s. ha approvato con delibera n. 2/2016 modifiche ed integrazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti il REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE che di seguito segnaliamo:

- MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI REDDITTUALI

La recente reintroduzione delle sanzioni per omessa ed infedele comunicazione anche nelle ipotesi di dichiarazione tramite quadro RR del Modello Unico ha posto la necessità di una riflessione sull'attualità della disciplina sanzionatoria contenuta nel Regolamento sulla contribuzione, essendo sorte perplessità in ordine all'equità delle norme che disciplinano la materia, concepite ben prima dell'introduzione della dichiarazione reddituale tramite l'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate e ben prima che fossero a disposizione dell'Ente banche dati e flussi informativi che oggi consentono l'agevole acquisizione di dati ed i relativi controlli.

In relazione a tale mutato quadro ed alle attuali esigenze, sono emerse le proposte di modifica che di seguito si riassumono, premettendo che si ritiene di escludere in via definitiva dal Regolamento le ipotesi della tardiva e della irregolare comunicazione, che già attualmente non trovano applicazione alle dichiarazioni rese tramite Modello unico, mantenendo le sole fattispecie sanzionatorie dell'omessa e dell' infedele dichiarazione.

- DICHIARAZIONE OMESSA

L'attuale disciplina (art.39) considera omessa la dichiarazione che non sia resa entro novanta giorni dalla scadenza del termine con applicazione di una sanzione pari al 30% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento (art. 43, comma 3 - per l'anno 2015 pari ad € 825,00), senza possibilità di riduzione della sanzione stessa.





Alla luce del mutato quadro di riferimento, si propone di ritenere omessa la dichiarazione che non sia resa entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, prevedendo l'applicazione di una sanzione in misura fissa - e non più parametrata al contributo soggettivo minimo - di euro 800,00 da abbattere al 25% se la dichiarazione viene resa entro il successivo 31 marzo, secondo lo schema di seguito riportato:

LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA OMESSA SE VIENE PRESENTATA OLTRE IL 31 DICEMBRE	SANZIONE RIDOTTA AL 25%	SANZIONE INTERA
	€ 200,00 SE RESA ENTRO IL 31 MARZO	€ 800,00 SE RESA OLTRE IL 31 MARZO

- DICHIARAZIONE INFEDELE

L'attuale disciplina (art. 40) considera infedele la comunicazione che contiene dati difformi di oltre il 14 % del contributo soggettivo minimo da quanto dichiarato ai competenti uffici fiscali, prevedendo una sanzione pari al 20% del contributo soggettivo minimo dovuto nell'anno di riferimento (art.43, comma 4 - per l'anno 2015 pari ad € 550,00). Il successivo art. 44 contempla alcune ipotesi di riduzione della sanzione al 50% (rettifica spontanea, presentazione di nuova comunicazione a seguito di accertamento fiscale, adesione alla contestazione in sede di verifica finanze).

Sempre sulla base delle considerazioni sopra svolte, si propone di ritenere infedele la dichiarazione che contenga dati difformi di oltre € 1000,00 da quanto dichiarato ai competenti uffici fiscali (non più quindi con il riferimento percentuale al contributivo soggettivo minimo, ma in misura fissa), nonché altresì di sganciare l'individuazione della misura della sanzione dal parametro percentuale del contributo soggettivo minimo mediante l'introduzione di una sanzione in misura fissa pari ad € 400,00 con l'applicazione degli abbattimenti secondo lo schema di seguito riportato:

- al 25% nell'ipotesi in cui il dato difforme sia rettificato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere prodotta;





- al 50% nell'ipotesi in cui la dichiarazione venga successivamente rettificata:
  - ✓ spontaneamente, dopo il 31 marzo e prima della contestazione della Cassa;
  - ✓ a seguito di nuova comunicazione resa entro 60 gg dall'accertamento o altro procedimento analogo promosso dall'Agenzia delle Entrate che porta alla rettifica dei dati dichiarati nel quadro RR.

Il tutto, secondo lo schema di seguito indicato:

LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA INFEDELE SE CONTIENE DATI DIFFORMI DI OLTRE € 1000,00 DA QUELLI RESI AL FISCO	SANZIONE RIDOTTA AL 25%	SANZIONE RIDOTTA AL 50%	SANZIONE INTERA
		€ 100,00 Se rettifica entro il 31 MARZO	€ 200,00 Se rettificata oltre il 31 marzo ma prima della contestazione della Cassa In caso di nuova comunicazione effettuata entro 60 gg dalla conclusione dell'accertamento fiscale

Tutti gli importi fissi sopra indicati (sanzioni e soglie) saranno di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione e dell'art. 25, commi 1 e 3, del Regolamento di Previdenza.

- LA SANZIONE MINIMA

L'art. 43 comma 9 del vigente regolamento dispone che per ciascuna violazione commessa, la sanzione non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

Al fine di semplificare l'applicazione pratica di tale disposizione si ritiene opportuno sganciare l'importo minimo della sanzione dalla contribuzione soggettiva, prevedendo una sanzione minima in misura fissa pari a € 30,00 .





- APPLICAZIONE NUOVO REGIME ED ENTRATA IN VIGORE

Per l'applicazione delle nuove norme, si propone l'entrata in vigore a partire dalle comunicazioni dovute nell'anno 2016.

- ASPETTI DISCIPLINARI DELLE INFRAZIONI - LA RECIDIVA

Com'è noto, il vigente Regolamento prevede che nelle ipotesi della recidiva dell'omissione della comunicazione e della comunicazione infedele non seguita da rettifica la Cassa richieda al Collegio

l'adozione del provvedimento disciplinare della cancellazione.

Al pari del regime sanzionatorio, anche l'impianto dei richiamati aspetti disciplinari risale ad un momento precedente alla diffusione delle banche dati ed alla possibilità di acquisire in modo alternativo le informazioni reddituali. Nell'originario quadro normativo, infatti, il rilievo dato alla comunicazione derivava proprio dalla centralità dell'acquisizione dei dati reddituali al fine della individuazione e del versamento della contribuzione dovuta, elemento questo centrale nella dinamica del rapporto assicurativo e vera finalità di tutte le norme che rinforzano l'obbligo dichiarativo.

Alla luce dei flussi informativi oggi disponibili, si ritiene che la norma sia troppo severa e poco coerente con il contesto di riferimento: se la finalità della norma è quella di garantire il corretto svolgersi del rapporto assicurativo - determinazione e acquisizione della contribuzione - la mancata presentazione della comunicazione (che può essere acquisita per altre vie) da sola non può bastare a contemplare la fattispecie che porta alla richiesta del provvedimento di cancellazione e si ritiene, pertanto, che debba assumere avere rilievo anche l'altro elemento del mancato pagamento della contribuzione, elemento questo prima implicitamente presupposto, in quanto senza comunicazione non era possibile individuare e quindi versare quanto dovuto.

La proposta, quindi, è quella di riscrivere la norma prevedendo la richiesta del provvedimento di cancellazione quando la recidiva dell'omissione di dichiarazione sia accompagnata anche dal mancato versamento della contribuzione, fermo rimanendo le ulteriori previsioni dell'art. 48 che riconoscono rilievo disciplinare a qualunque infrazione del Regolamento sulla Contribuzione.





- IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA

La disciplina del riscatto della laurea limita la possibilità di avvalersi di tale istituto ai corsi universitari di laurea o equiparati utili ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geometra (art. 36 bis). Così disciplinata la materia, al di fuori di tali corsi, non è possibile ad un iscritto alla Cassa richiedere il riscatto degli anni di laurea. Al riguardo, si segnala che sono pervenute domande da parte di geometri per corsi di laurea al di fuori di tale ambito (per es. giurisprudenza).

La scelta possibile è tra l'ampliamento ai corsi di laurea utili alla professione (anziché esclusivamente all'accesso all'esame di Stato) oppure a tutti i corsi di laurea ed è quest'ultima la soluzione che si propone di adottare.

In ordine all'ampliamento della previsione e quindi all'ampliamento dell'ambito di applicazione della norma occorre considerare che il riscatto è comunque coperto dagli oneri di riserva matematica che pongono al riparo l'Ente da ogni conseguenza relativa al riconoscimento di anni contributivi.

